

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La X Commissione,

premessi che:

la legge 21 dicembre 1996, n. 650 dispone che il diritto d'autore di opere del disegno industriale è tutelato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, ma la formulazione della disposizione è tale da creare complessi problemi di interpretazione ed attuazione, ancorché sia prevista da parte del Governo l'emanazione di norme di attuazione e di coordinamento del contenuto della norma medesima con quella vigente in materia di disegno industriale;

considerato che il diritto di brevetto per modello o disegno industriale è attualmente di quindici anni e che l'equiparazione della tutela del *design* industriale a quella del diritto d'autore condurrebbe ad una crisi irreversibile dei settori produttivi di riferimento, che attualmente producono ed esportano all'estero spingendo l'Italia fuori dal sistema adottato in materia dai paesi più avanzati industrialmente (Usa, Gran Bretagna, Giappone) dove esiste un netto rifiuto a concedere il *copyright* su oggetti d'uso di produzione industriale;

ritenuto che secondo la nuova legge, una notevole quantità di prodotti industriali di grande popolarità disegnati prima della seconda guerra mondiale e che nel nostro Paese sono di pubblico dominio da più di mezzo secolo, diverrebbero oggi oggetto di privative, con conseguenze negative per migliaia di piccole e medie imprese specializzate in oggetti di « modernariato » e per gli addetti;

impegna il Governo

in sede di predisposizione dello schema di regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire il limite della protezione del diritto di brevetto del disegno

industriale entro il termine massimo di venti anni dalla creazione dell'oggetto, lasciando immutata l'attuale normativa per gli oggetti che fossero caduti in pubblico dominio, prima dell'entrata in vigore della legge, salvaguardando i principi della non retroattività della legge, della tutela dei diritti acquisiti dai terzi e prevedendo infine nel proteggere i prodotti di *design* industriale regole atte ad evitare la produzione in regime di monopolio.

(7-00232) « Labate, Servodio, Manzini, Ruggeri, Pistelli, Molinari, Carli, Vigni, Di Bisceglie, Lorenzetti, Migliavacca, Giacomo ».

La XIII Commissione,

visto che è in discussione al Senato (A.S. 1924) il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo euromediterraneo che sostituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il regno del Marocco dall'altra;

considerato che l'accordo prevede, all'articolo 9, che i « prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e delle tasse d'effetto equivalente »;

visto che per i prodotti agricoli e della pesca per i quali si applica l'articolo 9, l'accordo prevede per la Comunità, in un periodo analogo a quello in cui vengono a maturazione i nostri prodotti, l'importazione di ingenti quantità di pomodori freschi, arance, clementine, peperoni, zucchine, limoni, mandarini, succhi d'arance e di altri agrumi, uve fresche da tavola, vini di uve fresche, fiori recisi, rose, gladioli, pesche, albicocche, eccetera;

considerato che in Marocco questi prodotti possono godere di costi di produzione (principalmente dati dal costo del lavoro), notevolmente inferiori ai nostri che risulterebbero soccombenti sui mercati alla anomala concorrenza di tali prodotti;

constatata la difficoltà per le nostre aziende di piazzare già da ora i prodotti mediterranei sui mercati del Nord per i notevoli costi di produzione;

preso atto delle grosse e diffuse proteste che la prossima ratifica sta suscitando nel mondo agricolo, determinando prese di posizioni di consigli comunali e provinciali, assemblee regionali, organizzazioni agricole e nella società tutta;

impegna il Governo

ad adottare comunque le misure di salvaguardia strettamente necessarie (articolo 27) in quanto ricorrono certamente le condizioni previste dall'articolo 25, poiché tali importazioni minacciano di provocare pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi, che potrebbero creare gravi problemi in qualsiasi settore e causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione.

(7-00233) « Caruso, Misuraca, Amato, Losurdo, Poli Bortone, Fino, Nuccio Carrara, Aloï ».

La III Commissione,

premesso che:

la Corea del Nord è sull'orlo di un gigantesco disastro umanitario, un disastro che potrebbe falciare molte migliaia di vite umane se la comunità internazionale non affronterà prontamente la minaccia incombente;

l'agricoltura nord-coreana dipende in grande misura dalle importazioni estere che, dopo il crollo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche hanno incominciato a scarseggiare;

nel 1995 la situazione è diventata ancor più drammatica quando la più grave alluvione degli ultimi cento anni ha devastato i granai del sud del paese;

dopo due anni di insufficienza di cibo e di razioni sempre più scarse, 23 milioni di coreani si trovano ad affrontare una terribile carestia;

il Ministero della sanità nord-coreano ha dichiarato a fine marzo di quest'anno che già 134 bambini sono deceduti per gli effetti della malnutrizione;

la direttrice esecutiva del *World Food Programme* ha invitato la comunità internazionale ad interventi urgenti di potenziamento delle attività in quel paese per arginare gli effetti della carestia;

impegna il Governo:

ad assumere efficaci iniziative in proprio e presso gli organismi internazionali in merito alla grave carestia che sta colpendo la popolazione nord-coreana;

ad effettuare un passo formale nei confronti del commissario europeo Emma Bonino, affinché l'Unione europea attui un immediato piano di invio di aiuti alle popolazioni di quel paese;

a richiedere al Governo degli Stati Uniti almeno un allentamento dell'*embargo* rivolto contro la Corea del Nord, al fine di far affluire tempestivamente ed in quantità congrua gli aiuti alimentari alla popolazione di quel paese.

(7-00234)

« Lecce ».

La X Commissione,

considerato che:

sono in corso le procedure per l'attuazione del programma operativo multi-regionale (Pom) — obiettivo 1 — servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali;

si sono costituite, o sono in via di costituzione, le macro organizzazioni commerciali (Moc) che integrano al loro interno operatori dell'intera filiera agroalimentare;

non sono indicate dall'Unione europea restrizioni sulle forme di società da costituirsi;

non sono posti dall'Unione europea vincoli di partecipazione alle società già esistenti — operanti nei settori di intervento — che intendono sviluppare un programma di attività previsto dallo stesso Pom;

l'Unione europea riconosce e favorisce la società cooperativa quale impresa per concentrare l'offerta sul mercato dei prodotti agricoli;

impegna il Governo

a riconoscere la possibilità di costituire le macro organizzazioni commerciali (Moc) anche nella forma di società cooperativa, a pari condizioni con le altre tipologie societarie.

(7-00235) « Labate, Ferrari, Malentacchi, de Ghislanzoni Cardoli, Abaterusso, Malagnino, Oliverio, Di Stasi, Nardone, Tattarini, Sedioli, Caruano, Mastroluca ».

La IX Commissione,

considerato che:

da tante parti e in numerose occasioni è stato denunciato il livello insoddisfacente della gestione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio statale, con particolare riferimento alla incapacità manifestata dalle competenti amministrazioni di trarre da tali beni redditi adeguati;

il problema si è posto anche relativamente ai beni del demanio marittimo, stante la diffusione di fenomeni di occupazione abusiva dei suddetti beni e in considerazione del fatto che, per molti anni, non si è provveduto all'adeguamento dei canoni dovuti dai titolari di concessioni per l'uso degli stessi;

in più occasioni la Corte dei conti ha sollecitato il Governo ad intervenire nel senso di adottare più efficienti criteri di gestione dei beni demaniali;

il Governo ha provveduto a rivedere la disciplina in materia di determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime mediante il decreto-legge n. 400 del 1993, convertito dalla legge n. 494 del 1993;

tale provvedimento disponeva, nella originaria formulazione, un aggiornamento dei canoni dovuti per gli anni 1990, 1991 e 1992, rispettivamente nelle misure del quaranta, del sessanta e dell'ottanta per cento rispetto a quelli dovuti nel 1989; peraltro, trattandosi di percentuali di aumento obiettivamente troppo elevate, in sede di esame parlamentare la disposizione fu modificata nel senso di fare riferimento alle variazioni del potere di acquisto della lira;

contemporaneamente, il medesimo provvedimento stabiliva le misure dei canoni da adottare a partire dal 1994, distinguendole in base alle differenti categorie di aree nonché alle diverse attività svolte sulle medesime aree dai concessionari;

tali misure variano da lire 400 a lire 8000 al metro quadro, e sono suscettibili di ulteriori aumenti a cadenza annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat;

in adempimento delle disposizioni citate, le amministrazioni competenti hanno provveduto ad aggiornare i canoni dovuti dai concessionari di beni del demanio marittimo, che sarebbero tenuti a pagare somme ingentissime, e in molti casi addirittura proibitive;

il pagamento dei canoni nelle misure previste in base alle disposizioni richiamate comporterebbe nella maggior parte dei casi oneri assai rilevanti per le

imprese, potendo in qualche caso addirittura pregiudicare la prosecuzione della loro attività;

il settore garantisce l'occupazione, anche se spesso a carattere stagionale, di molti soggetti che potrebbero rischiare di perdere l'impiego qualora le imprese dovessero cessare l'attività a causa dell'eccessiva onerosità dei canoni;

l'esigenza di una revisione dei criteri e delle misure di adeguamento dei canoni è stata sottolineata da numerosissimi operatori del settore che temono di non poter far fronte al pagamento dei canoni;

appare quindi urgente provvedere ad una riduzione dei canoni in modo da

non penalizzare ingiustamente gli operatori del settore, anche in vista del prossimo inizio della stagione estiva;

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente le iniziative idonee a risolvere il problema prospettato mediante una riduzione delle misure dei canoni ovvero mediante la sospensione temporanea dei provvedimenti di aggiornamento dei canoni sin qui adottati dalle amministrazioni competenti in attuazione della normativa citata, al fine di non pregiudicare la prosecuzione dell'attività di numerose imprese.

(7-00236) « Boghetta, Eduardo Bruno, Bonato, Pistone, Biricotti, Benvenuto, Brunale, Repetto ».